



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio VII DGSAF

Classifica I.5.h.g./2015/1

Ministero della Salute

DGSAF

0019970-P-30/07/2015



164095537

**REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME  
Assessorati alla Sanità  
- Servizi Veterinari -  
Trasmissione PEC**

**P. I. F.  
SEDI  
Trasmissione PEC**

e, p.c.

**AGENZIA DELLE DOGANE  
Via Carucci, 71  
00143 ROMA  
Trasmissione PEC**

**MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
I.C.R.F.  
Via 20 settembre, 20  
00184 ROMA fax : 06 48 67 37  
Trasmissione PEC**

**COMANDO CARABINIERI PER  
LA TUTELA DELLA SALUTE  
Via Gioacchino Rossini, 21  
00198 ROMA fax : 06 80 79 252  
carabinieri@pec.carabinieri.it**

**SIVEMP  
Via Nizza 1100198 – Roma  
Fax +39 06 88 48 446  
sivemp@pec.it**

**ASSALZOO  
Via Lovanio, 6  
00198 ROMA fax : 06 85 41 641  
assalzoo@assalzo.it**

**ASSALCO  
Piazza di Spagna, 35  
00187 ROMA fax 06 69 29 54 05  
assalco@assalco.it**

**A.I.S.A.  
Via Giovanni da Procida, 11  
20149 MILANO fax : +39 02 34565.457  
aisa@federchimica.it**

**UNAITALIA**  
Via Torino, 146  
00184 Roma  
Fax: +39 06 45497540  
[unaitalia@unaitalia.com](mailto:unaitalia@unaitalia.com)

**ASSOLOGISTICA**  
Via Panama, 62  
00198 ROMA fax 06 88 48 824  
[milano@assologista.it](mailto:milano@assologista.it)

**FEDERTRASPORTI**  
Borgo S. Spirito, 78  
00193 ROMA fax 06 68 68 595  
[confcooperative@confcooperative.it](mailto:confcooperative@confcooperative.it)

**FEDIT**  
Via Panama, 62  
00198 ROMA fax 06.86398895  
[segreteria@fedit.it](mailto:segreteria@fedit.it)

**CONFARTIGIANATO  
TRASPORTI**  
Via S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 ROMA fax 06/77079910  
[trasporti@confartigianato.it](mailto:trasporti@confartigianato.it)

**C.I.M.**  
Via Conca d'oro, 30  
00141 ROMA fax 06 87 18 60 78

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Ex Ufficio III DSVETOC  
**SEDE**

**DGSAN – Uffici II, III, VIII**  
**SEDE**

**DGSAF – Ufficio IV, VIII**  
**SEDE**

**Oggetto : aggiornamento delle procedure per le importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso Paesi terzi.**

La nota DGVA/III-XI-bis/28667 del 4/8/2006, ai punti 3.1 e 3.2 (paragrafo 3) e al paragrafo 4, tratta aspetti inerenti l'importazione e l'esportazione dei mangimi. Tali aspetti sono stati in seguito ripresi dalle note DGSA.VII/3298/P del 27/4/2007 e DGSA 5795 del 30/03/2010.

L'esperienza acquisita in materia di importazione e di esportazione di mangimi da e verso Paesi terzi, ha evidenziato la necessità di rivedere le attuali procedure, ed in special modo quelle relative all'esportazione di tali prodotti, che devono avvenire secondo criteri operativi aggiornati, al fine di

sostenere il libero commercio di mangimi sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette, nel rispetto dei principi di tracciabilità e con la garanzia di un'adeguata attività di controllo da parte delle autorità competenti.

Si ritiene inoltre che la notifica da parte dell'OSM (operatore del settore dei mangimi) esportatore attuata attraverso il modulo "Allegato 1 bis" della nota **DGSA 5795 del 30/03/2010** debba essere effettuata per l'esportazione di tutte le tipologie di **mangimi non conformi** alle norme EU, a prescindere dall'eventuale presenza di additivi.


Si ritiene quindi opportuna una revisione delle disposizioni fino ad ora emanate, in materia di importazione ed esportazione di mangimi al fine di consolidare e semplificare le procedure.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, l'Allegato alla presente nota sostituisce i punti 3.1 e 3.2, del paragrafo 3, e il paragrafo 4 della nota DGVA/III-XI-bis/28667 del 4/8/2006 e stralcia le note DGSA.VII/3298/P del 27/4/2007 e DGSA 5795 del 30/03/2010.

Tutto ciò premesso, si invitano le Autorità in indirizzo deputate ai controlli (PIF, Autorità doganali, Assessorati alla sanità e AA.SS.LL. ecc...) a voler verificare l'applicazione puntuale di quanto riportato nella presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

II DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Silvio Borrello)



Carmelo Cicero  
[c.cicero@sanita.it](mailto:c.cicero@sanita.it)



**3.1 IMPORTAZIONE DI ADDITIVI CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E, PREMISCELE DI ADDITIVI E MANGIMI CHE LI CONTENGONO**

L'art. 15 del DPR 433/2001 dispone, al comma 9, che i prodotti fabbricati in stabilimenti di paesi terzi possono essere importati in Italia solo se lo stabilimento produttore del paese terzo dispone di **un rappresentante insediato all'interno della Comunità**. Nel caso che tale rappresentante legale sia italiano, questo deve essere registrato come **intermediario**, ai sensi del Reg.(CE) n. 183/2005.

Egli dovrà inoltre, fornire una **dichiarazione, da inviare al Ministero della Salute** (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 2/2002, pubblicata nella G.U. del 23.07.2002) nella quale:

- a) indica la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa ed il paese terzo del fabbricante, nonché la propria ragione sociale, la partita IVA, la sede legale e la eventuale sede operativa (intesa anche come deposito o magazzino);
- b) garantisce che lo stabilimento possiede requisiti minimi equivalenti a quelli previsti, secondo il prodotto in questione, all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) e d), ed all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 123, nonché all'allegato II del Reg. (CE) n. 183/2005.
- c) si impegna a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nella Comunità per conto dello stabilimento che rappresenta.

Gli **additivi** presentati all'importazione devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n.1831/2003.

L'elenco degli additivi autorizzati è contenuto nel **"Registro comunitario degli additivi per mangimi"** di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n.1831/2003. Tale registro è reperibile su internet al seguente indirizzo:

**[http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm)**

Per le informazioni non contenute in tale Registro (es. specie animale cui l'additivo è destinato, età massima dell'animale, tenore minimo e massimo dell'additivo, ecc...), occorre fare riferimento all' **Elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali**", pubblicato nella GUCE, serie C, n. 50 del 25 febbraio 2004, nonché ai successivi Regolamenti di autorizzazione dei singoli additivi.

Pertanto in sede di controlli ufficiali su partite di additivi, premiscele di additivi o mangimi che li contengono, va principalmente posta attenzione a che gli additivi, sia tal quali che contenuti nelle premiscele o nei mangimi, non siano vietati. Va ricordato in proposito che dal 1° gennaio 2006 non è più consentito l'uso, come additivi per mangimi, di antibiotici (diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici) (art. 11 del Reg CE n.1831/2003).

, Per l'importazione di prodotti **conformi** alle norme U.E gli importatori devono presentare una **dichiarazione al Ministero della Salute (vedi modulo "Allegato 2")** con la quale:

- a) indicano la ragione sociale, la sede amministrativa, la sede produttiva e paese terzo del produttore, nonché la propria ragione sociale, la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino, ecc...);
- b) dichiarano che il suddetto stabilimento di fabbricazione possiede i requisiti di cui all'All. 2 del Reg. (CE) n. 183/2005;
- c) si impegnano a tenere una registrazione dei prodotti che immettono in circolazione nella U.E. per conto dello Stabilimento del paese terzo che rappresentano.

### **3.2 IMPORTAZIONI DI ADDITIVI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E, NONCHÉ DI PREMISCELE E MANGIMI CHE LI CONTENGONO**

Per ciò che concerne tali prodotti, rimangono valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la Circolare n. 614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002.

L'importazione di additivi, premiscele e mangimi che li contengono, **non conformi alle norme U.E.**, può essere autorizzata **esclusivamente**:

- a) **ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso paesi terzi;**
- b) **ai fini della successiva spedizione verso paesi terzi.**

Anche in questo caso è necessaria la presenza di un **rappresentante legale** insediato sul territorio della U.E., che deve effettuare la **dichiarazione** di cui all'art. 15, comma 9 del DPR 433/2001, richiamata al punto 3.1 , così come previsto per le importazioni di mangimi "conformi". In tale dichiarazione l'interessato si impegna a garantire lo stoccaggio **separato** di tali prodotti non conformi e di tenerne una **registrazione separata** (registro di carico e scarico) relativa alla loro movimentazione rispetto a quella dei prodotti (conformi) di libera circolazione nell'U.E.

Pertanto, gli operatori del settore dei mangimi (OSM) regolarmente registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, che intendono importare i suddetti prodotti non conformi, devono darne comunicazione al PIF competente, e presentare al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – una **dichiarazione (vedi modulo "Allegato 1")** con la quale:

- indicano la ragione sociale, la sede amministrativa, la sede produttiva e paese terzo del produttore, nonché la propria ragione sociale, la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino, ecc...);
- si impegnano a riesportare i prodotti non conformi, tal quali e/o dopo opportuna lavorazione.

**Sugli imballaggi, e sui documenti** di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile l'indicazione: **"PRODOTTO NON CONFORME – VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E."** .

**I prodotti non conformi alle norme U.E. devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo stabilimento o deposito di destinazione.**

Nel caso a), cioè prodotti non conformi importati per la lavorazione e successiva spedizione verso paesi terzi, l'azienda interessata è obbligata a detenere un registro separato di carico e scarico per tali prodotti non conformi, e deve provvedere ad immagazzinarli, condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi, per evitare problemi di contaminazione crociata, e deve integrare il piano relativo al "controllo di qualità", previsto dall'Allegato 2 del regolamento CE 183/2005, con apposita procedura.

#### **4. ESPORTAZIONE DI MANGIMI**

L'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, richiamato dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 183 del 2005, dispone che i mangimi esportati **devono essere conformi** alla normativa vigente nell'U.E. (conformità certificata dalla ASL competente a seguito di controllo ufficiale), salvo diversa indicazione delle autorità del paese terzo o diversa legislazione eventualmente in vigore in detto paese.

L'art. 25 del Reg. (CE) n. 183/2005 recita testualmente: " i mangimi, compresi i mangimi non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati ad essere immessi sul mercato di paesi terzi, devono soddisfare le disposizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002".

Tale articolo 12 prevede al comma 1:

- che "Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."

e continua :

- "In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui ....*omissis* ..... i mangimi siano a rischio, detti mangimi possono essere esportati o riesportati qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere....*omissis* ..... i mangimi in questione sul mercato comunitario".

Tali evenienze devono essere dimostrate dall'esportatore con idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente del paese terzo di destinazione, per il tramite della relativa Ambasciata.

Per completezza di informazione si rappresenta che, come specificato dal comma 2 del citato art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002, laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso con il paese terzo, i mangimi esportati nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.

#### **4.1 ESPORTAZIONI DI MANGIMI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E.**

Gli OSM (produttori, condizionatori, intermediari) registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.183/2003, che intendono esportare mangimi non conformi nell'U.E. (destinati esclusivamente al mercato extracomunitario), devono segnalare alle autorità sanitarie competenti per territorio, la data di inizio e la data di termine della lavorazione (produttori e condizionatori).

La spedizione, dei mangimi non conformi, deve essere notificata alla Autorità Sanitaria Veterinaria locale, al Ministero della salute e alla Dogana di uscita tramite **il modulo di cui all'Allegato 1 bis**, affinché si possa esercitare un'opportuna vigilanza su tali prodotti non conformi.

Infatti tali mangimi devono essere inviati in vincolo sanitario direttamente dal luogo di produzione o di deposito al luogo di spedizione verso il paese terzo di destinazione finale (porti di imbarco, stazioni di confine, aeroporti).

**Per l'esportazione verso paesi terzi di mangimi non conformi, sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile l'indicazione: "PRODOTTO NON CONFORME – VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E."** .

Secondo l'art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002, **l'esportatore di mangimi non conformi alle norme vigenti nell'U.E deve esibire, a seconda dei casi:**

- 1) **Mangime non conforme per composizione** (ad es: presenza di additivi non ammessi, altro): documentazione (dichiarazione di accettazione esplicita, registrazione /autorizzazione del mangime nel Paese Terzo, disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel paese terzo) in originale, o copia conforme all' originale, tramite l'Ambasciata del Paese Terzo importatore, comprovante l'accettazione del mangime non conforme da parte dell'Autorità del Paese terzo interessato.
  
- 2) **Mangime non conforme" per etichettatura:** (es: differente concentrazione di additivi ammessa nell'U.E., altro) l'esportatore può presentare, in alternativa alla documentazione richiesta nel caso 1), la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla conformità dell'etichettatura alle disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel Paese terzo importatore.

**ALLEGATO 1**

Al P.I.F.<sup>(1)</sup> di .....

Alla A.S.L.<sup>(2)</sup> n..... di .....  
e, p.c.

Al Ministero della Salute  
DGSAF – Ufficio VII  
v. G.Ribotta 5  
00144 Roma  
e-mail [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Alla Regione/ Provincia autonoma .....

**Oggetto: importazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E.**

Il sottoscritto<sup>(3)</sup>.....(o : rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via.....e sede produttiva<sup>(4)</sup> in..... via.....rappresentante in Italia del seguente stabilimento ubicato in un paese terzo<sup>(5)</sup>....., riconosciuto come intermediario col n° di riconoscimento ..... (o registrato<sup>(6)</sup> alla Regione.....), in relazione all'importazione, attraverso codesto P.I.F., dei seguenti prodotti<sup>(7)</sup>..... fabbricati nello stabilimento sopraindicato,

**dichiara**

che i suddetti prodotti *non sono conformi* alle norme in vigore nell'Unione Europea per i seguenti motivi.....

e si impegna pertanto a riesportarli nel seguente paese terzo: ..... in data<sup>(8)</sup>.....senza sottoporli ad alcuna lavorazione / dopo averli sottoposti a successiva trasformazione<sup>(9)</sup>, che avrà inizio in data<sup>(10)</sup> ..... nel seguente stabilimento ..... In tal caso l'azienda interessata si impegna a condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi.

Si impegna inoltre a garantire lo stoccaggio *separato* di tali prodotti non conformi e di tenerne una *registrazione separata* (registro di carico e scarico) relativa alla loro movimentazione rispetto a quella dei prodotti (conformi) di libera circolazione nell'U.E. .

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

Note:

(1) indicare il PIF di entrata del prodotto

- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) indicare il paese terzo ove lo stabilimento si trova, la ragione sociale del medesimo e il suo indirizzo
- (6) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidios atico, istomonostatico)
- (8) data presumibile della spedizione nel paese terzo
- (9) barrare la voce che non interessa
- (10) data presumibile dell'inizio delle lavorazioni
- (11) l' articolo 12 del Reg.(CE) n. 178/2002 prevede al comma 1, che i mangimi esportati in un paese terzo *"...devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."* e continua, al comma 2, *"In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui i mangimi siano a rischio, .... detti mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano consentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere..i mangimi in questione sul mercato comunitario"*
- (12) in originale alla ASL competente e in copia al Ministero della Salute

**ALLEGATO 1 Bis**

Alla A.S.L.<sup>(2)</sup> n..... di .....

e, p.c.

Alla Dogana<sup>(1)</sup> di.....

Al Ministero della Salute  
DGSAF – Ufficio VII  
v. G.Ribotta 5  
00144 Roma  
e-mail [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Alla Regione/ Provincia autonoma .....

**Oggetto: esportazione di mangimi non conformi alle norme U.E.**

Il sottoscritto<sup>(3)</sup> ..... (o: rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via..... e sede produttiva<sup>(4)</sup> in..... via....., riconosciuto col n° di riconoscimento..... (o registrato<sup>(5)</sup> alla Regione.....), in qualità di operatore del settore dei mangimi addetto all'attività di<sup>(6)</sup> ....., in relazione all'esportazione dei seguenti prodotti<sup>(7)</sup>.....

**dichiara che i suddetti prodotti :**

*non sono conformi* alle norme in vigore nell'Unione Europea per i seguenti motivi :

- **mangime non conforme per composizione :** (*specificare*) .....
- **mangime non conforme” per etichettatura:** (*specificare*).....

e si impegna pertanto a esportarli nel seguente paese terzo: ..... in data<sup>(8)</sup> .....

Ai fini dell'esportazione allega, ai sensi dell'art. 12 del Reg.(CE) n. 178/2003<sup>(9)</sup> la documentazione <sup>(10)</sup>:

- dichiarazione di accettazione esplicita, registrazione /autorizzazione del mangime nel Paese Terzo, disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel paese terzo, rilasciata dall'Ambasciata del Paese Terzo importatore, comprovante l'accettazione del mangime non conforme da parte dell'Autorità del Paese terzo interessato,

**oppure, in alternativa alla documentazione sopra specificata, in caso di "mangimi non conformi per etichettatura:**

- dichiarazione, sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla conformità dell'etichettatura alle disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel Paese terzo importatore.

.....  
 (luogo e data)

.....  
 (firma)

Note:

- (1) indicare la Dogana di uscita della merce da esportare
- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (6) produzione, rilavorazione, intermediazione
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. I del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico)
- (8) data presumibile della spedizione nel paese terzo
- (9) l' articolo 12 del Reg.(CE) n. 178/2002 prevede al comma 1, che i mangimi esportati in un paese terzo "....devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese." e continua, al comma 2, "In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui i mangimi siano a rischio, .... detti mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano consentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere..i mangimi in questione sul mercato comunitario"
- (10) in originale alla ASL competente e in copia al Ministero della Salute

Al P.I.F.<sup>(1)</sup> di .....

Alla A.S.L.<sup>(2)</sup> n..... di .....  
e, p.c.

Al Ministero della Salute  
DGSAF – Ufficio VII  
v. G.Ribotta 5  
00144 Roma  
e-mail [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Alla Regione/Provincia autonoma .....

**Oggetto: importazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono conformi alle norme U.E.**

Il sottoscritto<sup>(3)</sup>.....(o: rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via.....e sede produttiva<sup>(4)</sup> in..... via.....rappresentante in Italia del seguente stabilimento ubicato in un paese terzo<sup>(5)</sup>....., riconosciuto come intermediario col n° di riconoscimento ..... (o registrato<sup>(6)</sup> alla Regione.....), in relazione all'importazione, attraverso codesto P.I.F., dei seguenti prodotti<sup>(7)</sup>..... fabbricati nello stabilimento sopraindicato,

**dichiara**

che il suddetto stabilimento di fabbricazione possiede i requisiti di cui all'All. 2 del Reg. (CE) n. 183/2005. Si impegna altresì a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nel territorio dell'Unione Europea.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

**Note:**

- (1) indicare il PIF di entrata del prodotto
- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) indicare il paese terzo ove lo stabilimento si trova, la ragione sociale del medesimo e il suo indirizzo
- (6) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico).